



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 21 del 02/03/2026

DEL SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: Comune di Frosinone c/ Delta Lavori S.p.a.; sentenza n. 7033/2025 emessa dalla Corte di Appello di Roma; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio.

Deliberazione predisposta da
Ing. Ivano Petrillo

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Ivano Petrillo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione per gli anni 2026 – 2028);
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2026 – 2028;

Premesso che:

- Il Tribunale di Roma – Sezione XV Civile - con sentenza n. 150/2022, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla società Delta Lavori S.p.a., condannava il Comune di Frosinone al pagamento della somma di € 1.575.149,618, oltre interessi legali sino all'effettiva corresponsione, nonché al pagamento in favore di detta società e della Regione Lazio delle spese processuali, liquidate per ognuno in € 35.000,00, oltre accessori di legge e spese di CTU già liquidate, disponendo inoltre la compensazione delle spese processuali tra le residue parti costituite;
- Il Comune di Frosinone proponeva appello avverso la suddetta sentenza;
- La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7033/2025, pubblicata in data 26.11.2025, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dal Comune di Frosinone con l'atto di appello, condannava l'Ente a pagare:

- alla società Delta Lavori S.p.a. l'importo di € 811.287,65, Iva compresa, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 12 ottobre 2020 al saldo, per i lavori extra contratto a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto;
- alla società Delta Lavori S.p.a. le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 29.193,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla società Delta Lavori S.p.a. le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 26.155,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla Regione Lazio le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria e alla SEICO S.r.l., in solido tra loro, le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7ERR00808E, le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E, le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- alla Zurich Insurance P.L.C. – Rappresentanza Generale per l'Italia, le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e c.p.a.;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 73915 del 01.12.2025, trasmetteva la sentenza della Corte di Appello sopra richiamata, invitando il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio ad attivare la procedura amministrativa diretta alla presentazione al Consiglio Comunale della proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Tenuto conto che il Comune di Frosinone:

- con delibera di Consiglio Comunale n. DCC/35/2023 del 05.07.2023 riconosceva il debito fuori bilancio in favore della società Delta Lavori S.p.a., in conseguenza della sentenza esecutiva n. 150/2022 richiamata nelle premesse;
- al fine di evitare il pignoramento delle somme dovute in conseguenza di detta sentenza, addiveniva ad un accordo con la Delta Lavori S.p.a. di rateizzazione degli importi dovuti;
- con deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 292 del 29.06.2023 approvava detto piano di rateizzazione;
- liquidava alla società Delta Lavori S.p.a. l'importo complessivo di € 1.681.456,94;

Considerato che la sentenza n. 7033/2025 richiamata nelle premesse, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dal Comune, condannava l'Ente al pagamento in favore della società Delta Lavori S.p.a. della minor somma complessiva di € 1.363.786,13, salvo aggiornamento del calcolo degli interessi moratori come previsto dalla sentenza alla data dell'effettivo saldo;

Rilevato che, per quanto sopra esposto, il Comune di Frosinone risulta creditore nei confronti della società Delta Lavori S.p.a., come di seguito riassunto:

€	1.681.456,94	-(importo pagato dal Comune di Frosinone alla Delta Lavori per la sentenza di I grado)
€	<u>1.363.786,13</u>	= (importo totale dovuto dal Comune alla Delta Lavori per la sentenza II grado)
€	317.670,81	(somma a credito del Comune di Frosinone)

Tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 1241 e seguenti del codice civile in materia di compensazione dei crediti, in particolare dall'art. 1243 c.c. laddove si dispone che la compensazione si verifica tra due debiti che hanno ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili;

Rilevato che il predetto credito vantato dal Comune di Frosinone nei confronti della società Delta Lavori S.p.a. è certo liquido ed esigibile e, pertanto, nulla osta alla compensazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 del c.c.;

Ritenuto per quanto sopra esposto, considerato e rilevato, che:

- l'importo di € 1.363.786,13, fatto salvo l'aggiornamento degli interessi moratori, sarà liquidato alla società Delta Lavori S.p.a. mediante compensazione con il maggior importo di 1.681.456,94 già pagato dal Comune di Frosinone;

- necessario ed opportuno dare mandato al competente Settore di procedere con le conseguenti attività amministrative tese al successivo recupero del credito vantato dal Comune di Frosinone nei confronti della società Delta Lavori S.p.a.;

Considerato inoltre che:

- la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7033/2025 ha condannato l'Ente al pagamento delle seguenti spese di lite, per le quali è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio:

A) DELTA LAVORI S.P.A.

€ 29.193,00 (onorari legali per il **giudizio di primo grado**)

€ 4.378,95 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

€ 1.342,88 (cassa avvocati 4%)

€ 7.681,26 (Iva 22%)

€ 42.596,09 (Totale spese di lite - primo grado)

€ 26.155,00 (onorari legali per il **giudizio di secondo grado**)

€ 3.923,25 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

€ 1.203,13 (cassa avvocati 4%)

€ 6.881,90 (Iva 22%)

€ 38.163,28 (Totale spese di lite - secondo grado)

€ 80.759,37 (Totale spese di lite primo grado e secondo grado disposto con la sentenza n. 7033/2025)

- il Comune di Frosinone, relativamente delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado, ha già corrisposto alla società Delta Lavori s.p.a. la somma di € 51.069,20 e, pertanto, la somma ancora dovuta a titolo di spese legali, considerate le sentenze di condanna dei due gradi di giudizio, può essere così determinata:

€ 80.759,37 - (condanna alle spese di lite primo grado e secondo grado disposta con la sentenza n. 7033/2025)

€ 51.069,20 = (importo già corrisposto alla società Delta Lavori S.p.a. a titolo di spese di lite per la sentenza di I grado)

€ 29.690,17 (importo da riconoscere come debito fuori bilancio)

Si evidenzia che detto importo di € 29.690,17, sebbene viene riconosciuto dal Consiglio Comunale come debito fuori bilancio, sarà liquidato mediante compensazione contabile con il credito che il Comune di Frosinone vanta nei confronti della società Delta Lavori S.p.a.;

B) REGIONE LAZIO:

€ 7.000,00 (onorari legali)

€ 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

Totale € 8.050,00

C) AIC PROGETTI e SEICO S.r.l.:

€ 7.000,00 (onorari legali)

€ 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

€ 322,00 (cassa avvocati 4%)

€ 1.841,84 (Iva 22%)

Totale € 10.213,84

D) Lloyd's Insurance Company cert. N. A7ERR00808E:

€ 7.000,00 (onorari legali)

€ 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

€ 322,00 (cassa avvocati 4%)

€ 1.814,84 (Iva 22%)

Totale € 10.213,84

E) Lloyd's Insurance Company cert. N. A7BRK00133E:

€ 7.000,00 (onorari legali)

€ 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)

€ 322,00 (cassa avvocati 4%)

€ 1.841,84 (Iva 22%)
Totale € 10.213,84

F) Zurich Insurance PLC:

€ 7.000,00 (onorari legali)
€ 1.050,00 (spese generali ex art. 13 - 15% sugli onorari)
€ 322,00 (cassa avvocati 4%)
€ 1.841,84 (Iva 22%)
Totale € 10.213,84

Totale complessivo (A+B+C+D+E) = € 78.595,53
Spese registrazione sentenza = € 41.000,00

TOTALE COMPLESSIVO = € 119.595,53

- il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, in merito ai suddetti importi, con nota protocollo n. 75625 del 10.12.2025, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, sempre con la suddetta nota, richiedeva al Settore Finanziario di attivarsi, per quanto di competenza, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria nel corrente bilancio comunale;
- Settore Avvocatura - Coordinamento Legale, con nota prot. 77568 del 19.12.2025, esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi di quanto previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- Il Settore Finanze, con nota prot. 10897 del 18.02.2026, comunicava che il riconoscimento del debito potrà avvenire con imputazione sulla voce di bilancio 01.11-1.10.05.99.999 capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio lavori pubblici), con contestuale applicazione di avanzo accantonato alla voce B6.07 in competenza e variazione di cassa dal capitolo Fondo di riserva di cassa - pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 per il medesimo importo, ex art. 175, commi 2 e 3 del T.U.E.L.;

Considerato, per quanto sopra esposto, che la somma da riconoscere come debito fuori bilancio è di complessivi € 119.595,53;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della esigibilità, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza la controparte potrebbe intraprendere ulteriori azioni nei confronti del Comune di Frosinone con conseguente aggravio di spese ed oneri;
- sussiste pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in conseguenza di quanto deciso dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza richiamata nelle premesse;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che:

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 119.595,53;
2. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa potrà avvenire con imputazione sulla voce di bilancio 01.11-1.10.05.99.999 capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio lavori pubblici), con contestuale applicazione di avanzo accantonato alla voce B6.07 in competenza e variazione di cassa dal capitolo Fondo di riserva di cassa - pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 per il medesimo importo, ex art. 175, commi 2 e 3 del T.U.E.L.;
3. di demandare al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio la liquidazione dell'importo di € 119.595,53 così suddiviso:
 - a. alla società Delta lavori S.p.a. per € 29.690,17 mediante la compensazione descritta nelle premesse;
 - b. alla Regione Lazio mediante il pagamento dell'importo di € 8.050,00, comprensivo di onorari legali e spese forfettarie;
 - c. alle società AIC PROGETTI e SEICO S.r.l. mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.213,84, comprensivo di onorari legali, delle spese forfettarie del 15%, Iva e c.p.a.;
 - d. Lloyd's Insurance Company cert. N. A7ERR00808E mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.213,84, comprensivo di onorari legali delle spese forfettarie del 15%, Iva e c.p.a.;
 - e. Lloyd's Insurance Company cert. N. A7BRK00133E mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.213,84, comprensivo di onorari legali, delle spese forfettarie del 15%, Iva e c.p.a.;
 - f. Zurich Insurance PLC mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.213,84, comprensivo di onorari legali, delle spese forfettarie del 15%, Iva e c.p.a.;
 - g. All'Agenzia delle Entrate mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di registrazione della sentenza della Corte di Appello n. 7033/2025 richiamata nelle premesse;
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio di procedere con i conseguenti adempimenti amministrativi diretti alla successiva attivazione della procedura diretta al recupero del credito vantato dal Comune di Frosinone nei confronti della società Delta Lavori S.p.a.;
5. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
6. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.